

ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

REGOLAMENTO

(Deliberazione del 23 novembre 2007)

*modificato dall'Assemblea dei Soci
con deliberazione del 21 luglio 2017
modificato dall'Assemblea dei Soci
con deliberazione del 23 aprile 2018*

Articolo 1

Origini e scopi dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini è depositaria delle origini della Fondazione stessa ed è espressione e garanzia della continuità storica con l'originaria Cassa di Risparmio di Rimini, fondata nel 1840 come associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio del 5 agosto 1840 e con regio decreto 27 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto in data 13 luglio 1992, in attuazione dei disposti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. L'Assemblea, con il presente Regolamento, detta i criteri e disciplina le modalità per il proprio funzionamento, definisce i requisiti necessari e le modalità per la individuazione e la nomina dei Soci e per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo, istituisce il Collegio dei Proviviri e ne nomina i componenti.
3. Il presente Regolamento, redatto tenendo anche conto dei principi generali recati dalla vigente normativa che disciplina la materia delle Fondazioni di origine bancaria e di quella che disciplina l'attività bancaria, è adottato dall'Assemblea in conformità alle previsioni statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ed annulla e sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore.

Articolo 2

Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea debbono essere Soci ordinari. Ciascuna carica è a titolo gratuito.
2. Il Presidente pro tempore della Fondazione è il Presidente dell'Assemblea, qualora egli abbia la qualità di Socio ordinario.
3. Il Vice Presidente pro tempore della Fondazione è il Vice Presidente dell'Assemblea, qualora egli abbia la qualità di Socio ordinario.
4. Il Presidente favorisce l'ampia libera circolazione di idee e proposte all'interno dell'Assemblea, provvede alla sua convocazione, ne forma

l'ordine del giorno, ne ordina i lavori e cura l'osservanza del presente regolamento e l'esecuzione delle deliberazioni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, a presiedere la riunione l'Assemblea eleggerà un Socio ordinario presente.
6. Nel caso in cui l'eletto alla carica di Presidente della Fondazione non sia socio ordinario, l'Assemblea, nella prima riunione successiva alla sua elezione, procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Nella stessa riunione procede alla nomina del Vice-Presidente nell'ipotesi che pure il Vice-Presidente della Fondazione non sia socio ordinario. Tali cariche avranno la medesima durata del Presidente e/o del Vice-Presidente della Fondazione.

7. Nel caso che sia socio ordinario il solo Vice-Presidente della Fondazione, questi diverrà automaticamente il Presidente dell'Assemblea, la quale procederà alla nomina del Vice-Presidente, con la medesima durata di carica.

Articolo 3

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio ha la funzione istituzionale di garantire la corretta applicazione della disciplina e delle procedure contenute nel presente Regolamento.
2. L'Assemblea nomina ogni triennio, scegliendoli fra i Soci ordinari, cinque Probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di elezione, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio a titoli gratuito.
3. Risultano eletti i soci che hanno riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computandosi gli astenuti.
4. In occasione della prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente. In sua assenza o impedimento svolge le funzioni il proboviro più anziano di età.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente, il supplente più anziano di età lo sostituirà per il residuo periodo di mandato fino alla scadenza dell'intero Collegio.

6. Il Collegio è competente per:
 - a) esprimere parere sulle candidature all'elezione a Socio;
 - b) predisporre la lista dei candidati a Soci da sottoporre all'Assemblea;
 - c) verificare le cause di decadenza e di incompatibilità dei Soci comunque rilevate, predisponendo, sentiti i soci interessati, i previsti pareri motivati per le successive decisioni Assembleari;
 - d) provvedere alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati alla designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione e alla predisposizione della lista da sottoporre all'Assemblea che dovrà eleggerli.
7. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente con preavviso di giorni tre da comunicarsi ai componenti con ogni mezzo utile; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza e partecipazione della maggioranza dei componenti il Collegio.
8. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controversie insorte tra la Fondazione e i Soci o tra i Soci medesimi e ad esso è preventivamente riservato l'esame delle controversie sociali prima di adire all'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il Collegio assume le proprie decisioni con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello di chi nell'occasione presiede il Collegio.

Articolo 4

Soci: categorie, numero, requisiti.

1. Sono Soci della Fondazione:
 - a) i Soci ordinari;
 - b) i Soci onorari;
 - c) i Soci sostenitori
2. Sono Soci ordinari le persone fisiche di specchiata probità che, condividendo le finalità della Fondazione ed intendendo sostenerne l'attività, vengano elette dall'Assemblea e ne siano ammesse ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il numero dei Soci ordinari è fissato nel massimo di 100.

4. Sono Soci onorari le persone fisiche di specchiata probità che, in virtù di particolari meriti acquisiti verso la Fondazione o nella società civile, siano nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
5. I soci ordinari non più in grado di partecipare assiduamente alle adunanze dell'Assemblea e all'attività della Fondazione per comprovati motivi professionali e/o personali, possono, a loro richiesta o con il loro consenso, essere trasferiti nella categoria dei soci onorari, con i diritti e le facoltà previsti all'art. 11, punto 2 del presente Regolamento. La richiesta o il consenso sono ricevuti dal Presidente della Fondazione, qualora egli abbia la qualità di socio ordinario, ovvero, in diversa ipotesi, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
6. Sono Soci sostenitori le persone, fisiche e giuridiche, che, condividendo gli ideali e l'azione della Fondazione, siano ammessi come tali con delibera dell'Assemblea e versino un contributo annuo, o *una tantum*, nelle misure che saranno periodicamente determinate dall'Assemblea stessa. Le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle persone giuridiche, dovranno possedere gli stessi requisiti dei Soci ordinari. Le persone giuridiche dovranno avere natura e immagine consone, per scopi e principi etici, alle finalità della Fondazione.
7. Il numero dei Soci onorari e dei Soci sostenitori è variabile.
8. Con l'accettazione della elezione i Soci si obbligano ad osservare rigorosamente i precetti contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche e si impegnano a perseguire gli scopi e le finalità della Fondazione, esercitando il diritto-dovere di mantenere la propria indipendenza e la propria autonomia decisionale.
9. La qualità di Socio dell'Assemblea non è trasmissibile.
10. I Soci non possono vantare diritti sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione e sono direttamente impegnati per favorire il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Articolo 5

Individuazione e nomina dei Soci

1. Il Presidente dell'Assemblea, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, accerta il numero dei soci ordinari da nominare per la ricostituzione del numero massimo previsto al precedente art. 4, punto 3 e comunica, entro il mese successivo, al Collegio dei Probiviri il numero dei soci da eleggere e trasmette allo stesso tutte le proposte di nomina a socio, che gli sono pervenute.
2. Nel computo dei Soci ordinari in carica devono essere considerati anche i Soci eventualmente in regime di sospensione.
3. L'individuazione dei Soci ordinari e dei Soci onorari avviene tramite proposta sottoscritta da almeno 10 soci ordinari che la inviano al Presidente dell'Assemblea corredata dal dettagliato *curriculum vitae* di ciascuna persona interessata, al fine di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
4. Il Collegio dei probiviri verifica, per le candidature a socio come sopra individuate, la sussistenza dei requisiti richiesti, esaminando i relativi *curricula* disponibili ed eventualmente sentendo, in forma riservata, il primo dei proponenti, predisporre e trasmette al Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, una lista dei candidati segnalando i risultati della predetta verifica.
5. La lista così formata, corredata dei relativi *curricula* personali, è posta a disposizione dei Soci, che potranno prenderne visione, presso la sede della Fondazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Sono eletti Soci coloro che, entro il numero dei posti da coprire definiti come al punto 1 che precede, riportino un numero di voti pari ai due terzi dei votanti (direttamente e per delega), che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Sono considerati votanti unicamente i Soci che depongono la scheda nell'urna. Qualora più candidati riportino il numero di voti necessario per la loro elezione, ma si superi con essi il numero dei posti da coprire, dovrà farsi luogo a una votazione di ballottaggio e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. Nell'ipotesi di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
7. Il Presidente dell'Assemblea provvede, senza dilazione, a comunicare agli

eletti l'avvenuta nomina con lettera raccomandata, contenente l'invito a produrre, nel caso di loro accettazione, entro i successivi trenta giorni ed a mezzo raccomandata A.R., una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale l'eletto attesti:

- di non versare in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste nell'art. 2382 del codice civile;
 - di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un delitto non colposo che ne menomi l'onorabilità;
 - di non avere subito applicazione, su richiesta, di una delle suindicate pene, che ne menomino l'onorabilità, salvo il caso di estinzione del reato;
 - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione o di incompatibilità come in seguito definita.
8. Il Collegio dei probiviri, entro sette giorni dalla ricezione dei documenti prodotti dagli eletti, accerta in via definitiva la sussistenza dei requisiti richiesti e, in caso positivo, dichiara perfezionata la nomina, che avrà decorrenza dalla data dell'elezione.
9. La mancata risposta, entro il termine stabilito, alla comunicazione della elezione sarà considerata rinuncia alla nomina. In tale eventualità, sarà nominato il primo dei non eletti, il quale abbia riportato il numero di voti previsti al sopraesteso punto 6.

Articolo 6

Qualità di Socio: effetti della rinuncia e della decadenza

1. La qualità di Socio si perde per rinuncia o per decadenza.
2. Il Socio che intenda rinunciare a detta qualità, deve formulare espressa rinuncia a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Assemblea. Gli effetti della rinuncia decorrono dalla data di ricevimento

- della raccomandata.
3. Sono cause di decadenza dalla qualità di Socio:
 - a) la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento per l'elezione a Socio;
 - b) versare in situazione di conflitto di interessi non occasionale con la Fondazione;
 - c) il comportamento scorretto nei confronti dell'Assemblea e della Fondazione;
 - d) il compimento di azioni contrarie agli scopi ed alle finalità della Fondazione;
 - e) il non intervenire, o non farsi rappresentare, all'Assemblea dei soci per tre adunanze consecutive, o il non intervenire, almeno una volta personalmente, all'Assemblea per tre anni consecutivi, senza giustificato motivo;
 - f) l'inottemperanza delle norme del presente Regolamento.
 4. I Soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza di cui alle lettere a) e b) che precedono.
 5. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea ricorrendo una o più fattispecie elencate al precedente punto 3), siano state o meno le stesse dichiarate dall'interessato, su parere motivato espresso, sentito il socio, dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Qualità di Socio: incompatibilità e sospensione

1. La qualità di Socio è incompatibile:
 - con la funzione di Direttore della Fondazione;
 - con l'esistenza di rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione.
2. Il socio che riveste la carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione, conserva la qualità di Socio dell'Assemblea, ma ne è sospeso temporaneamente, per tutto il periodo di durata della medesima, salvo quanto è previsto al successivo art. 10, punto 5.

3. Il Socio ha il dovere di autosospendersi, segnalando la circostanza al Presidente dell'Assemblea tramite lettera raccomandata, nei casi in cui ritenga comunque di trovarsi in posizione di temporaneo conflitto di interessi con la Fondazione.
4. I Soci sospesi continuano ad essere computati nel numero dei Soci ordinari per le implicazioni connesse alla verifica del numero massimo degli stessi.

Articolo 8

Qualità di Socio: diritti e doveri

1. I soci ordinari, allo scopo di contribuire al conseguimento delle finalità della Fondazione e sostenerne l'attività, compatibilmente con i loro impegni professionali, devono e possono accettare di ricoprire incarichi negli organi di indirizzo, di amministrazione e controllo della Fondazione e della società bancaria conferitaria.
2. Per consentire la più ampia partecipazione di altri soci e permetterne il ricambio equilibrato e prospettico, la durata complessiva degli incarichi negli organi di amministrazione degli enti suddetti non potrà essere superiore ad anni 15, computati anche non consecutivamente.
3. L'incarico eventualmente in corso al compimento del quindicesimo anno è mantenuto fino alla naturale scadenza.
4. Raggiunto il periodo di incarichi stabilito al sopraesteso punto 2), i Soci non potranno candidarsi ulteriormente né dovranno accettare ulteriori incarichi negli enti di cui al punto 1).

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno, per esprimere il parere obbligatorio, non vincolante, sul bilancio consuntivo, sul documento programmatico previsionale e su quanto altro di competenza, ed ogni qualvolta la riunione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci ordinari aventi diritto di voto pieno, i quali dovranno indicare gli argomenti sui quali l'Assemblea dovrà esprimersi.
2. Le riunioni sono convocate mediante invio al domicilio dei Soci, per posta

elettronica o telefax o telegramma o posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie/argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante le stesse modalità previste per il termine ordinario, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

3. Il Presidente, nel fissare l'ordine del giorno, potrà tener conto e inserirvi argomenti preventivamente indicati da soci. Dovrà provvedere ad inserire gli argomenti la cui trattazione è richiesta da almeno un sesto dei Soci ordinari non più tardi di quindici giorni prima della data della riunione. In tal caso, dovrà essere redatto un elenco supplementare dell'ordine del giorno che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
4. Qualora il Presidente ometta una debita convocazione, vi provvede il Vice Presidente a sensi del presente Regolamento. In caso di ulteriore inerzia, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Probiviri.
5. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno saranno, con l'osservanza e nel rispetto delle norme sulla privacy, messi a disposizione dei Soci per la loro consultazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea se trattasi del bilancio consuntivo e/o del documento programmatico previsionale e almeno cinque giorni prima se riguardanti ogni altro e diverso argomento.

Articolo 10

Numero legale e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci ordinari non sospesi.
2. Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio ordinario non sospeso mediante delega scritta.
3. Ciascun Socio ordinario non sospeso può rappresentare un solo Socio delegante.
4. Il Socio ordinario che non si trovi in regime di sospensione partecipa, direttamente o a mezzo di delegato, all'Assemblea con diritto di voto su tutte

le questioni che sono sottoposte al deliberato Assembleare.

5. Il Socio ordinario in regime di sospensione partecipa all'Assemblea con facoltà di intervento e con diritto di voto limitato:
 - all'ammissione per elezione dei nuovi Soci;
 - alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente e/o il Vice Presidente della Fondazione non siano Soci ordinari;
 - alla nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;
 - alla formulazione di pareri obbligatori non vincolanti in materia di liquidazione volontaria della Fondazione ai sensi del vigente Statuto, e di fusioni e trasformazioni della stessa Fondazione;
 - all'approvazione del Regolamento dell'Assemblea e sue modifiche.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che la maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea non stabilisca altra forma di votazione; esse sono invece a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone
7. L'Assemblea, salvi i casi ove diversamente disposto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computandosi gli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, sono considerati astenuti i Soci che non depongono la scheda nell'urna.
8. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore pro tempore della Fondazione, che assume la carica di Segretario dell'Assemblea.
9. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 11

Partecipazione all'Assemblea

1. Il Socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto su tutte le questioni che sono sottoposte al deliberato assembleare, tranne che venga a trovarsi in conflitto di interessi.
2. Il Socio onorario interviene nell'Assemblea con diritto di parola ma non di voto.
3. Il Socio sostenitore può essere invitato a partecipare all'Assemblea con la

facoltà di parola ma non di voto.

4. Il Socio ordinario in regime di sospensione partecipa all'Assemblea con facoltà di intervento e con diritto di voto limitati agli argomenti indicati al su-
esteso art. 10, punto 5.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è competente a deliberare:
 - a) sull'elezione dei nuovi Soci;
 - b) sulla decadenza e sulla sospensione dei Soci, nei casi e con le modalità previste nei precedenti articoli;
 - c) sulla designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione secondo quanto previsto nello Statuto della stessa;
 - d) sulla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente e/o il Vice Presidente della Fondazione non siano Soci ordinari;
 - e) sulla nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;
 - f) sulla formulazione di pareri obbligatori non vincolanti in materia di:
 1. modifiche statutarie;
 2. fusioni e trasformazioni;
 3. liquidazione volontaria della Fondazione ai sensi del vigente Statuto;
 4. bilancio consuntivo annuale e relazione sulla gestione;
 5. documenti programmatici annuali e poliennali;
 6. dismissione della partecipazione di controllo della società Carim Spa;
 - g) sulla formulazione di proposte indirizzate al Consiglio Generale della Fondazione;
 - h) sulle modifiche del presente Regolamento.
2. L'Assemblea dovrà rendere i pareri di cui alla precedente lettera f) entro trenta giorni dalla richiesta formalizzata, per ciascuno di essi, da parte del Presidente della Fondazione.

Articolo 13

Designazione dei componenti il Consiglio Generale

1. Per la designazione dei componenti il Consiglio Generale, di competenza dell'Assemblea dei Soci, il Presidente convoca la medesima entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione da parte della Fondazione, con ordine del giorno recante espressamente l'adempimento che l'Assemblea è chiamata ad assolvere con l'indicazione del numero dei componenti da designare, tenendo conto dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per i medesimi.
2. Ogni Socio ordinario può proporre candidature fino a 10 giorni prima della riunione fissata per l'Assemblea. Le candidature devono essere indirizzate al Collegio dei probiviri tramite lettera firmata contenente i *curricula* dei candidati. Ogni candidatura deve essere sostenuta da almeno 10 Soci ordinari aventi diritto al voto. Ogni Socio non può sostenere più di 9 candidature.
3. Il Collegio, ricevute le proposte di cui al punto due che precede, verifica il possesso dei requisiti per l'eleggibilità dei candidati secondo le proposte pervenute, compila una lista dei candidati in ordine alfabetico e la rende disponibile per i Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione assembleare, tramite deposito della stessa lista, con allegati i *curricula* individuali, presso la sede .
4. E' sottoposta al voto dell'Assemblea la lista esaminata e compilata dal Collegio dei probiviri.
5. Le votazioni per la designazione dei componenti del Consiglio Generale sono fatte a scrutinio segreto e risultano designati i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulterà prescelto il candidato più anziano d'età.
6. Completate le operazioni di voto, il Presidente proclama i designati, i quali entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta designazione, devono far pervenire alla Fondazione la propria accettazione.
7. Se nel corso di durata del Consiglio Generale vengono a mancare uno o più dei componenti di competenza dell'Assemblea, il Presidente convoca la medesima entro venti giorni dalla richiesta di designazione del sostituito o

- dei sostituiti da parte del Presidente del Consiglio Generale.
8. Con la stessa procedura sopra stabilita per la designazione quinquennale, ogni socio ordinario può proporre fino a dieci giorni prima della riunione fissata per l'assemblea, la candidatura o le candidature per la sostituzione dei componenti mancanti. Ogni candidatura dovrà essere sostenuta da almeno dieci soci ordinari.
 9. I nuovi designati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro designazione.

Articolo 14

Libri e verbali

1. Il Segretario verbalizzante provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei Soci e di quello dei verbali dell'Assemblea .
2. I Soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel punto 1 che precede.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Tutti i Soci ordinari tali al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono detta qualità.
2. Ai fini dell'applicazione del limite dei 15 anni di incarichi svolti di cui al precedente art. 8 punto 2, si tiene conto dei periodi svolti fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.